

I chiarimenti delle Finanze. Il dipartimento interviene sul tentativo dei Comuni di assoggettare alla tassa spazi per i quali le aziende pagano già per lo smaltimento

Niente Tari per i magazzini delle imprese

Gianni Trovati

I comuni non possono applicare la Tari ai magazzini e alle aree che sono «funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva» e, più in generale, nei loro regolamenti, possono solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali dalla tassazione, mentre non possono proporre criteri che finiscono per ridurre le aree escluse dal tributo.

A dirlo è il dipartimento Finanze, che risponde in questo modo a una richiesta di chiarimenti presentata da un'azienda bergamasca. La risposta ministeriale è stata prontamente inoltrata da Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia alle centinaia di Comuni delle due Province, dove appare destinata a rimettere in discussione parecchi regolamenti locali sulla Tari. Ma il problema, ovviamente, è nazionale, e nasce dalla estrema variabilità delle decisioni comunali su un tema, quello dei confini della Tari nelle aree produttive, regolato da

delle aree «produttive di rifiuti speciali in via continuativa o prevalente» ed è proprio questo criterio a scatenare continue battaglie interpretative fra aziende e amministrazioni locali.

Il documento con le istruzioni del dipartimento Finanze interviene a risolvere uno di questi casi ma detta indicazioni chiare e destinate ad avere effetti su moltissime situazioni locali. L'azienda in questione si era vista infatti chiedere la Tari sull'intera area dell'impianto, con l'unica eccezione di quella destinata ai macchinari. Il ministero non si limita a bocciare questa linea ma fissa un principio che esclude dal tributo tutte le aree «asservite» al ciclo produttivo, nelle quali si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Niente Tari, quindi, nei «magazzini intermedi di produzione», ma nemmeno in quelli utilizzati per «lo stoccaggio di prodotti finiti», e nemmeno nelle aree scoperte che hanno le stesse caratteristiche. Questo, spiega il ministero, è il punto di partenza, dopo di che il regolamento comunale può solo «individuare ulteriori aree escluse dall'assimilazione, e quindi dalla tassazione». Secondo il ministero, solo in questo modo si evitano «ingiustificate duplicazioni di costi» (lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali viene ovviamente pagato dalle imprese, che quindi in questi casi non utilizzano il servizio comunale), che rischiano di sfociare in un «inutile e defaticante contenzioso». Ma non è finita qui.

Proprio il contenzioso sul passato porta a considerare i limiti di applicazione della Tarsu, e anche su questo versante le istruzioni del dipartimento Finanze conducono agli stessi risultati. Richiamando una «copiosa e non sempre univoca giurisprudenza della Corte di cassazione» le Finanze ribadiscono l'intassabilità ai fini Tarsu delle superfici dei magazzini anche se non esiste «un collegamento funzionale con le aree di produzione industriale», purché naturalmente non si producano in quei magazzini rifiuti ordinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIMITI

I municipi possono solo ampliare i criteri di esclusione. Esclusa l'applicazione anche per le aree collegate all'attività produttiva

norme controverse è oggetto di un braccio di ferro ricorrente fra imprese da un lato e aziende di igiene urbana ed enti locali dall'altro.

Il principio generale vieta di applicare la Tari alle aree che producono rifiuti speciali, che le imprese devono smaltire in proprio certificando poi di aver provveduto. La sua applicazione, però, è complicata dalla possibilità che i Comuni hanno di «assimilare» alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione del tributo. Per la legge (comma 649 dell'ultima legge di stabilità, la 147/2013), questa assimilazione si deve fermare all'esterno

